REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023

DECRETO

N. 75 **IN DATA 25-03-2025**

OGGETTO: DPR N. 285/1990 – ADOZIONE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'USO DI MATERIALE E/O MANUFATTI FUNEBRI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL DPR 10 SETTEMBRE 1990, N. 285.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	ERMANNO PAOLITTO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	MICHELE COLITTI
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO
DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro, delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale *"organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali"* (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali *"ordinanze emergenziali statali in deroga"* ossia *"misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro"* (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che" *fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);*

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// *primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano* o *da innovazioni della legislazione statale vigente";*

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziario del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1 comma 604 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e i. "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";*

VISTO il D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L.23 Ottobre 1992, n. 421" e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9, "*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*" e ss.mm. e ii.;

VISTO il DPR 10 settembre 1990 n. 285 "*Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";*

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del DPR 10 settembre 1990, n. 285:

- l'articolo 31 prevede che «*Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro*»;
- l'articolo 75, comma 3, prevede che, in caso di inumazioni, «*l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità*»;
- l'articolo 77, comma 3, prevede che «*Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione*»;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni"* e, in particolare, l'art. 114, comma 1, che conferisce «*alle regioni……tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato*»;

DATO ATTO che il DPCM 26 maggio 2000 rubricato "*Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 11.10.2000) individua, all'Allegato 1 – Articolo 1 – Tabella A, le funzioni e i compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle Regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente decreto, e fra queste, alla lettera c), sono richiamate le *«autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285»;*

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 rubricata "*Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa*";
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 rubricata "*Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*";
- la Circolare del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002, che ha fornito chiarimenti in merito alle autorizzazioni di cui al Regolamento di polizia mortuaria; in particolare è stato chiarito il contenuto del trasferimento di funzioni precisando quali autorizzazioni sono state trasferite alla competenza delle Regioni, quali sono divenute di competenza di altri soggetti istituzionali e quali sono rimaste in capo al Ministero della Salute;
- la Circolare del Ministero della Salute - DGPRE n. 36158 del 11 dicembre 2015 rubricata "*Autorizzazi oni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77, terzo comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285*", acquisita al protocollo regionale n. 140253/2015 del 14.12.2015, con la quale il Ministero della Salute, modificando il precedente orientamento, ha indicato che le autorizzazioni citate rientrano tra le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni ai sensi del DPCM 26 maggio 2000 in quanto il Ministero della Salute, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, provvederà a definire unicamente le prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria precisando che, per ottenere ex novo o rinnovare la scaduta autorizzazione ministeriale, i produttori di materiali funerari dovranno presentare la documentazione tecnico-amministrativa direttamente all'Ufficio regionale afferente territorialmente alla propria sede legale;
- la Circolare del Ministero della Salute - DGPRE n. 34678 del 13 dicembre 2016 "*Chiarimenti in merito alla circolare n. 36158 del 11 dicembre 2015 in materia di Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e* 77 terzo comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285", acquista agli atti con prot. n. 138147/2016 del 13.12.2016, con la quale il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in merito alla Circolare n. 36158/2016;

CONSIDERATO che nella Circolare del Ministero della Salute n. 34678/2016 sopra richiamata:

- sono specificate le *regole tecniche di natura igienico sanitaria* desumibili dai precedenti pareri resi dalla sezione III del Consiglio Superiore di Sanità relativamente ai materiali non normati dal DPR n. 285/ 1990;
- è precisato che, qualora dall'istruttoria tecnica emerga la necessità di acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità quando le regole tecniche di cui al punto precedente non appaiono applicabili al caso in specie, la Regione rimetterà la richiesta di autorizzazione agli uffici competenti del Ministero della Salute per l'adozione del decreto ministeriale avente efficacia sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che le autorizzazioni di polizia mortuaria per i connessi aspetti igienico-sanitari e le conseguenti esigenze di controllo dei fattori di rischio per la salute sono riconducibili alle attività di prevenzione sanitaria;

VISTA la DGR n. 797 del 27/06/2003 rubricata "*Indicazioni operative per le AA.SS.LL. della Regione in materia di polizia mortuaria e di medicina necroscopica*";

RITENUTO necessario dover provvedere alla definizione delle modalità amministrative per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie in virtù delle Circolari ministeriali sopra richiamate;

VISTO il documento rubricato "*Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'uso di materiali e/o manufatti funebri diversi da quelli previsti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285",* parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale vengono specificate le modalità amministrative per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione sanitaria all'uso di materiali e manufatti funebri diversi da quelli previsti dal DPR n. 285/1990;

RILEVATO, per le ragioni sopra esposte, di:

- recepire la Circolare del Ministero della Salute – DGPRE n. 36158 del 11.12.20215 rubricata "*Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Circolare*", acquisita al protocollo regionale n. 140253 del 14.12.2015;
- recepire la Circolare del Ministero della Salute – DGPRE n. 34678 del 13.12.2016 rubricata "*Chiarimenti in merito alla Circolare n. 36158 dell'11.12.2015 in materia di "Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285*" con il relativo allegato recante "*Raccolta di regole tecniche igienico-sanitarie desumibili dai pareri resi dalla sezione III del Consiglio Superiore di Sanità in materia di autorizzazione di cui agli articoli 31 e 75 e 77 del DPR 285/1990",* acquisita al protocollo regionale n. 138147 del 13.12.2016;
- adottare il documento rubricato "*Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'uso di materiali e/o manufatti funebri diversi da quelli previsti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285"* con il relativo allegato*,* quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che tale provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che l'oggetto del presente Decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale in virtù della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

RITENUTO di stabilire che tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, sia regolamentato ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, comunque applicabile in materia;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

1. È recepita la Circolare del Ministero della Salute – DGPRE n. 36158 del 11.12.2015 rubricata "*Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Circolare*", acquisita al protocollo regionale n. 140253 del 14.12.2015.
2. È recepita la Circolare del Ministero della Salute – DGPRE n. 34678 del 13.12.2016 rubricata "*Chiarimenti in merito alla Circolare n. 36158 dell'11.12.2015 in materia di "Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285*" con il relativo allegato recante "*Raccolta di regole tecniche igienico-sanitarie desumibili dai pareri resi dalla sezione III del Consiglio Superiore di Sanità in materia di autorizzazione di cui agli articoli 31 e 75 e 77 del DPR 285/1990",* acquisita al protocollo regionale n. 138147 del 13.12.2016.
3. È adottato il documento rubricato "*Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'uso di materiali e/o manufatti funebri diversi da quelli previsti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285"* con il relativo allegato "Modello di domanda", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Articolo 2

1. È demandato al Responsabile del *Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare* della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, in qualità di Responsabile del procedimento, il rilascio dell'autorizzazione sanitaria o del rinnovo della stessa di cui agli articoli 31, 75 e 77 del DPR 285/1990, previo esito positivo della procedura istruttoria eseguita dall'ASREM secondo le modalità specificate nel documento rubricato "*Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'uso di materiali e/o manufatti funebri diversi da quelli previsti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285,"* allegato al presente provvedimento.
2. La Direzione Generale per la Salute istituisce il Gruppo di lavoro deputato a supportare l'ASREM durante la fase istruttoria delle istanze per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione sanitaria di cui agli articoli 31, 75 e 77 del DPR 285/1990.

Articolo 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Direttore Generale dell'ASREM, nonché pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82